

Il privo di oggetto
(ricorso ritirato)



Messaggio

numero

4905

data

6 luglio 1999

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

Procedura di ricorso contro l'adozione delle schede di coordinamento del Piano direttore cantonale (PD) n. 12.22.1-5 relative al Piano dei trasporti del Bellinzonese (PTB), adottate dal Consiglio di Stato il 26 gennaio 1999

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione le osservazioni per l'esame del ricorso presentato dal comune di Monte Carasso contro le schede di coordinamento del Piano direttore cantonale (PD) 12.22 e delle schede settoriali 12.22.1-5, relative al Piano dei Trasporti del Bellinzonese (PTB), intimategli a norma dell'art. 77 cpv. 2 Lpamm.

Il messaggio è strutturato nel modo seguente:

1. BASE LEGALE DEL PD E ITER PROCEDURALE DELLE SCHEDE 12.22.1-5 SUL PIANO DEI TRASPORTI DEL BELLINZONESE	3
1.1. La base legale cantonale del PD	3
1.2. Iter procedurale della scheda 12.22.1-5	3
2. NOZIONI SULLE SCHEDE DI COORDINAMENTO E LE RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE DEL PD	4
2.1. Il contenuto delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche	4
2.2. La suddivisione in categorie di coordinamento	4
2.3. Struttura di una scheda di PD relativa ai Piani regionali dei trasporti	5
3. RICORSO DEL COMUNE DI MONTE CARASSO AI SENSI DELL'ART. 18 LALPT E OSSERVAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO	6
3.1. Riassunto del ricorso del Comune di Monte Carasso	6
3.2. Osservazioni del Consiglio di Stato	6
3.2.1. In merito al riparto degli oneri relativi al semisvincolo di Bellinzona sud	6
3.2.2. In merito coordinamento tra il semisvincolo di Bellinzona sud e il collegamento stradale A13-A2	7
3.3. Proposta di decisione	8
4. CONCLUSIONI	9

1. BASE LEGALE DEL PD E ITER PROCEDURALE DELLE SCHEDE 12.22.1-5 SUL PIANO DEI TRASPORTI DEL BELLINZONESE

1.1 La base legale cantonale del PD

Gli articoli 12-23 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT) del 23 maggio 1990, definiscono i disposti relativi al PD. In particolare, l'art. 15 regola la procedura di consultazione per informazione e per partecipazione e gli art. 18 e sg. LALPT fissano le procedure di adozione delle schede di coordinamento del Piano direttore cantonale.

In base ai disposti della Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto del 12 marzo 1997, il Piano cantonale dei trasporti (PCT) e rispettivamente i Piani regionali dei trasporti (PRT), limitatamente ai loro aspetti con incidenza territoriale, sono integrati nel Piano direttore cantonale secondo la procedura definita dalla LALPT (art. 7 Legge coordinamento).

1.2 Iter procedurale della scheda 12.22.1-5

Informazione, consultazione e partecipazione ai sensi dell'art. 15 LALPT

Il 7 ottobre 1998, il Consiglio di Stato ha dato avvio alla procedura di approvazione della scheda di PD 12.22.1-5 relativa al PTB.

La scheda è stata in seguito pubblicata, dal 19 ottobre al 18 novembre 1998, per la procedura di consultazione per informazione e per partecipazione, ai sensi dell'art. 15 LALPT.

Ognuno (qualsiasi cittadino o associazione, i Comuni, gli altri enti pubblici e le Regioni) poteva presentare osservazioni o proposte pianificatorie al Consiglio di Stato, entro il termine della pubblicazione.

Entro il termine della pubblicazione sono state inoltrate 19 osservazioni sottoscritte da 83 partecipanti alla consultazione.

Conformemente ai disposti dell'art. 15 cpv. 4 LALPT il Consiglio di Stato ha esaminato le osservazioni e proposte scaturite dalla consultazione e ha elaborato un rapporto che riferisce dell'esito della consultazione sulla scheda, in particolare il rapporto risponde alle osservazioni o proposte pianificatorie che il Consiglio di Stato non ha recepito.

Questo rapporto, del gennaio 1999, ha accompagnato la seconda fase della procedura di approvazione della scheda, ossia quella dell'adozione - ai sensi degli articoli 18 e 19 LALPT.

Adozione ai sensi dell'art. 18 e 19 LALPT

La Scheda di Piano direttore (PD) concernente il Piano dei trasporti del Bellinzonese (PTB) è stata adottata dal Consiglio di Stato (CdS) il 26 gennaio 1999. In tale occasione il Governo cantonale ha fatto proprio il PTB elaborato dalla Commissione regionale dei trasporti del Bellinzonese (CTB) su mandato del Consiglio di Stato stesso.

La scheda è stata in seguito pubblicata, dal 12 febbraio al 15 marzo 1999 per la procedura di adozione, ai sensi degli art. 18 e 19 LALPT.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione, ossia il 14 aprile 1999, i comuni, gli altri enti pubblici e le regioni avevano diritto di presentare delle osservazioni ai sensi dell'art. 19 LALPT oppure un ricorso ai sensi dell'art. 18 LALPT.

Entro tale termine è stato inoltrato un unico ricorso da parte del Comune di Monte Carasso. Inoltre, il Comune di Camorino ha inoltrato le proprie osservazioni ai sensi dell'art 19 LALPT. Le osservazioni ai sensi dell'art. 19 LALPT non sono oggetto del presente messaggio. Il Consiglio di Stato risponderà al comune di Camorino in separata sede.

Con il presente messaggio il Governo formula le proprie osservazioni al Gran Consiglio - che deciderà in via definitiva - in merito al ricorso del Comune di Monte Carasso (art. 18 cpv 4 LALPT).

2. NOZIONI SULLE SCHEDE DI COORDINAMENTO E LE RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE DEL PD

2.1 Il contenuto delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche

Le schede di coordinamento e le rappresentazioni grafiche del Piano direttore cantonale sono le misure concrete di gestione e di esecuzione per le decisioni che concernono l'organizzazione e l'utilizzazione del territorio. Esse sono altresì gli strumenti operativi del coordinamento prescritti dall'art. 6 dell'Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio, del 2 ottobre 1989 (OPT). Con le schede di coordinamento vengono evidenziate le interferenze attuali o le possibili interferenze future tra le attività d'incidenza territoriale riferite a situazioni concrete - i conflitti - e viene delineato l'iter procedurale e materiale - vincolante le autorità interessate - atto a permettere il coordinamento delle stesse. Le rappresentazioni grafiche a loro volta assumono il compito di completare il testo delle schede, visualizzando l'insieme delle incidenze territoriali previste in relazione alla situazione preesistente.

2.2 La suddivisione in categorie di coordinamento

Le schede di coordinamento e le rappresentazioni grafiche sono suddivise in tre categorie di informazioni (art. 5 cpv. 2 OPT):

- i dati acquisti: riguardano attività già coordinate. Le autorità interessate sono obbligate ad adottare le misure definite dalle schede per rendere operante il coordinamento.
- i risultati intermedi: riguardano attività non ancora coordinate, ma che hanno già raggiunto un certo grado di approfondimento. Si tratta ad esempio di:
 - progetti i cui effetti sull'organizzazione del territorio non sono ancora conosciuti in modo completo per poter decidere in via definitiva,
 - conflitti di utilizzazione ancora irrisolti, ecc.

In questi casi le autorità interessate sono tenute a collaborare secondo la procedura determinata nella scheda per giungere al coordinamento auspicato. Con l'adozione delle schede di risultato intermedio le medesime autorità dovranno agire in modo da non precludere un futuro coordinamento delle attività d'incidenza territoriale oggetto delle schede.

- le informazioni preliminari: concernono attività delle quali sono noti pochi elementi e il cui coordinamento può intervenire solo successivamente. Trattasi segnatamente di casi per i quali:
 - l'attuazione è incerta,
 - le scelte d'ubicazione sono ancora molto vaghe, ecc.

Le autorità coinvolte hanno l'obbligo di informarsi vicendevolmente qualora le circostanze si modificassero.


2.3 Struttura di una scheda di PD relativa ai Piani regionali dei trasporti

La scheda di PD sul Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese è strutturata su due livelli: il primo livello, rappresentato dalla *scheda principale* (12.22; carta di colore grigio) che riassume le linee generali del PTB, il secondo livello, rappresentato dalle cinque schede dette *settoriali* (12.22.1-12.22.5) che riferiscono ognuna dei vari aspetti del PTB (carta di colore bianco).

Queste schede settoriali contengono, ognuna, un elenco dei provvedimenti pianificatori suddivisi per campo d'intervento:

- Pianificazione urbanistica a sostegno della politica dei trasporti (12.22.1),
- Trasporti pubblici (12.22.2),
- Infrastrutture stradali (12.22.3),
- Traffico lento e moderazioni (12.22.4)
- Posteggi (12.22.5).

In futuro, nell'ambito degli aggiornamenti della scheda, sarà possibile introdurre un terzo livello - ossia quello delle *schede-oggetto* - che consentirà di approfondire le problematiche legate a quegli oggetti il cui coordinamento pianificatorio presenta una certa complessità. Questo modo di procedere è stato inaugurato con la scheda di PD 12.23, relativa al Piano dei trasporti del Luganese, dove vari provvedimenti pianificatori sono stati dettagliati tramite delle schede-oggetto.



3. RICORSO DEL COMUNE DI MONTE CARASSO AI SENSI DELL'ART. 18 LALPT E OSSERVAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

3.1 Riassunto del ricorso del Comune di Monte Carasso

Per sua esplicita ammissione, il Comune di Monte Carasso formula il suo ricorso a titolo cautelativo. Infatti, in entrata il Municipio si dichiara d'accordo con la proposta di realizzare il semiallacciamento autostradale sul proprio territorio a due condizioni:

- che non gli sia addebitato alcun onere finanziario e
- che sia realizzato contemporaneamente il collegamento veloce Riazzino - A2.

In merito alla prima condizione il ricorrente afferma che è in corso una trattativa separata dalla presente procedura nell'ambito della Commissione intercomunale dei trasporti.

Per quanto attiene alla seconda condizione, il Municipio rileva che il punto 2 della scheda 12.22.3 relativo alle *finalità del coordinamento* evidenzia la relazione tra il semisvincolo di Bellinzona e la A13.

Il Municipio deplora invece che al punto 4 della scheda 12.22.3 relativo ai *provvedimenti pianificatori* non sia indicata alcuna correlazione con la scheda di PD relativa al Piano di Magadino. Con il presente gravame chiede che tale relazione sia segnalata.

3.2 Osservazioni del Consiglio di Stato

3.2.1 In merito al riparto degli oneri relativi al semisvincolo di Bellinzona sud

Nel suo ricorso, il Municipio di Monte Carasso chiede che non gli sia addebitato alcun onere finanziario in relazione al semisvincolo. Allo stesso tempo indica che in merito alla questione del finanziamento del semisvincolo è in corso una trattativa separata dalla presente procedura nell'ambito della Commissione intercomunale dei trasporti.

Ciò significa che il Municipio pur accennando nel ricorso alla questione del finanziamento non formula una specifica richiesta in questa sede.

A titolo informativo si osserva che già nella procedura di consultazione ai sensi dell'art. 15 LALPT sulla scheda 12.22.1-5, il Municipio di Monte Carasso aveva affermato che condizionava la propria adesione al semisvincolo alla decisione in merito al riparto delle spese. Nella sua risposta a tali osservazioni lo scrivente Consiglio aveva spiegato che la questione del finanziamento sarebbe stata trattata in una procedura distinta da quella del PD (cfr. Rapporto del CdS sulla procedura ai sensi dell'art. 15 LALPT relativa alla scheda di PD 12.22.1-5 sul PTB, del gennaio 1999, p.9).

3.2.2 In merito coordinamento tra il semisvincolo di Bellinzona sud e il collegamento stradale A13-A2

Il Municipio di Monte Carasso ribadisce in questo ricorso la propria preoccupazione relativa al coordinamento tra il progetto del semisvincolo e quello del collegamento stradale tra la A13 e la A2 che aveva già espresso nelle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione ai sensi dell'articolo 15 LALPT.

In quella sede, il Municipio chiedeva che la scheda 12.22 vincolasse la realizzazione contemporanea della A13 e del semisvincolo di Bellinzona. Il Consiglio di Stato aveva parzialmente accolto la richiesta:

- da una parte evidenziando nel capitolo "Finalità del coordinamento" della scheda settoriale 12.22.3 la necessità di coordinamento tra le due opere,

- inoltre, modificando la priorità di attuazione del semisvincolo da "2" in "1 e 2". Questa priorità multipla (1 e 2) è stata introdotta per provvedimenti di tipo complesso al fine di permettere un tempestivo inizio degli studi di approfondimento delle opere previste dal PTB.

Nel caso del semisvincolo, la priorità "1 e 2" permetterà di iniziare la progettazione dell'opera già in fase 1 (1999-2002) e la realizzazione in fase 2 (2002-2010). Questo permetterà di coordinare al meglio il semisvincolo di Bellinzona con il collegamento A13-A2.

Con questa modifica della scheda 12.22 sulla base delle osservazioni - ai sensi dell'art. 15 LALPT - del Comune di Monte Carasso, di Giubiasco, di Bellinzona e della Commissione regionale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia, le priorità di realizzazione delle due opere sono coordinate: la scheda di PD relativa al comprensorio del Piano di Magadino (scheda settoriale A.12) prevede la progettazione del collegamento stradale A13-A2 (Stradonino/Cadenazzo) nella prima fase di attuazione (1999-2004) e l'attuazione della stessa tratta nella seconda fase (2004-2009).

L'accoglimento della richiesta di Monte Carasso era stato definito "parziale" in quanto nell'ambito della scheda 12.22 il Consiglio di Stato si era limitato a ridefinire le priorità di attuazione del semisvincolo lasciando alla scheda di PD sul Piano di Magadino il compito di definire i vincoli relativi all'allacciamento A13-A2.

Si ribadisce che il collegamento A13-A2 non può figurare tra i provvedimenti pianificatori elencati nella scheda in 12.22.3 in quanto questo provvedimento è oggetto della scheda di PD relativa alla Pianificazione comprensoriale del Piano di Magadino che è stata pubblicata ai sensi dell'art. 15 LALPT dal 12.2 al 31.3.1999. Si segnala a titolo informativo che nell'ambito della appena citata procedura, il Comune di Monte Carasso ha inoltrato le proprie osservazioni per manifestare il proprio sostegno al progetto di realizzare il collegamento veloce A13-A2 (osservazioni del 30 marzo 1999).

In conclusione si osserva che la richiesta ricorsuale del comune di Monte Carasso è già stata accolta attraverso la modifica della scheda 12.22 intervenuta dopo la consultazione ai sensi dell'art. 15 LALPT, in particolare:

- il capitolo 2 relativo alle finalità di coordinamento è stato completato con una frase che mette in evidenza il coordinamento tra il semisvincolo di Bellinzona e il collegamento A13-A2, ossia: *"Questa infrastruttura (il semisvincolo) è da coordinare strategicamente (funzioni e tempi) con la A13 (vedi scheda comprensoriale A. Piano di Magadino), di cui rappresenta la tratta finale di accesso all'agglomerato di Bellinzona."*;
- il capitolo 3 relativo alle priorità di attuazione è stato modificato introducendo le priorità multiple;
- la priorità di attuazione del semisvincolo è stata anticipata dalla fase "2" alla fase "1-2" in modo tale da garantire il coordinamento temporale con l'allacciamento A13-A2.

Si fa infine osservare che la correlazione tra la scheda 12.22 e la scheda A. sul comprensorio del Piano di Magadino è menzionata a pagina 1 della scheda principale 12.22 nella colonna dedicata alla "correlazione con altre schede". Rispettivamente questa correlazione è pure indicata nella scheda di PD A. sul Piano di Magadino. Il Municipio di Monte Carasso può pertanto considerare la sua richiesta di vedere menzionata questa correlazione già evasa.

Giova infine ricordare che la lettera di intenti per la gestione della mobilità sul Piano di Magadino, del 2 ottobre 1997, firmata dal Dipartimento del territorio con gli attori interessati alla realizzazione del collegamento A2-A13, prevede che con la medesima vengano attuate misure quali il potenziamento dei mezzi pubblici di trasporto e la moderazione del traffico lungo la strada di sponda destra, misure atte ad assicurare a Monte Carasso che il traffico di transito da e per l'agglomerato di Locarno non vada a caricare l'attraversamento del comune ricorrente.

A prova della volontà di coordinamento di queste importanti misure del PTB si evidenzia il fatto che la scheda di PD 12.22.1-5, adottata dal CdS il 26.1.99, inserisce il semisvincolo di Bellinzona, la moderazione del traffico e gli interventi per la velocizzazione dei trasporti pubblici nella stessa priorità di attuazione, ossia "1 e 2". A tutti questi interventi interdipendenti è stato attribuito lo stesso grado di priorità affinché essi possano venire attuati in modo coordinato per poter realizzare al meglio gli obiettivi generali del PTB.

3.3 Proposta di decisione

In questo ricorso il Municipio di Monte Carasso non chiede nulla che non sia già stato concesso in sede di adozione della scheda di PD dal Consiglio di Stato il 26 gennaio 1999. Inoltre, la questione del finanziamento del semisvincolo esula dalla procedura di PD. Di conseguenza, **per tutti i motivi esposti il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso.**

4. CONCLUSIONI

Sulla base di quanto precede, riservato un più ampio sviluppo delle tesi di fatto e di diritto in corso di procedura, invitiamo codesto Gran Consiglio a voler respingere il ricorso del Comune di Monte Carasso contro la scheda di coordinamento del PD n. 12.22.1-5 (adottata dal Consiglio di Stato il 26 gennaio 1999) relativa al Piano dei Trasporti del Bellinzonese.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

